



**FEDERAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA**

# **STATUTO**

*approvato a Milano il 17 dicembre 2002*

**AICCRE**

**Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni  
e delle Regioni d'Europa**



## **Articolo 1**

*(Natura e finalità)*

La Federazione lombarda è la struttura decentrata dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE) ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto nazionale.

Opera per la costruzione degli Stati Uniti d'Europa che prevedono il pieno riconoscimento, il rafforzamento e la valorizzazione delle autonomie regionali e locali.

La federazione è senza scopo di lucro e gode di autonomia amministrativa e finanziaria.

## **Articolo 2**

*(sede)*

La Federazione lombarda dell'AICCRE ha sede in Milano presso la sede del Consiglio Regionale della Lombardia.

## **Articolo 3**

*(Compiti)*

- Assume e promuove iniziative della Regione e dei poteri locali: per lo sviluppo della cultura europea, per la costruzione della democrazia istituzionale e per l'unità politica dell'Europa in forma federale, sulla base del principio di sussidiarietà e di interdipendenza; per la pace, per la cooperazione decentrata, per lo sviluppo, per la collaborazione pacifica e la fraternità dei popoli contro gli odi nazionali, etnici e religiosi; per la realizzazione delle pari dignità e delle pari opportunità di tutti gli esseri umani; per il superamento, in Europa, degli squilibri e, nel mondo, del crescente divario fra Nord e Sud;



- sostiene una più ampia valorizzazione delle autonomie locali e regionali nella Repubblica italiana, la cui unità sia fondata su un moderno federalismo;
- si ispira ai principi contenuti nella Carta europea delle Libertà locali del CCE (ora CCRE) del 1953, nella Carta europea delle Autonomie locali del Consiglio d'Europa (approvata nel 1985) e nella Carta delle Autonomie regionali (adottata dal CPLRE nel 1998) e si impegna per una Carta mondiale delle autonomie;
- opera per la più stretta collaborazione a livello regionale fra le associazioni delle autonomie locali, nella prospettiva di una federazione tra le stesse;
- realizza e promuove: iniziative di reciproca conoscenza; incontri; scambi di esperienze e gemellaggi fra i poteri regionali e locali dei Paesi d'Europa e tra questi e i Paesi extra europei con i quali l'Unione europea intrattiene rapporti: in questo quadro una particolare attenzione sarà rivolta ai Paesi del bacino del Mediterraneo;
- effettua: studi e ricerche sulle autonomie regionali e locali anche in collaborazione con le loro associazioni; attività di informazione e di formazione degli amministratori e del personale sulle tematiche europee;
- svolge attività di servizio agli enti associati nei loro rapporti con il Governo e le amministrazioni dello Stato, in relazione ai problemi europei, e con le istituzioni e organizzazioni europee, a partire da quelle dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;
- opera per favorire, potenziare e organizzare la partecipazione e la rappresentanza unitaria dei poteri regionali e locali negli organi istituzionali dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa;



- realizza in proprio e sostiene l'attuazione da parte degli enti locali e regionale e delle loro associazioni, di progetti anche basati su forme di partenariato europeo nell'ambito di programmi e di iniziative dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa.

Per adempiere ai compiti di cui sopra, può dar vita, partecipare o contribuire ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Enti o Società.

#### **Articolo 4**

*(Finalità specifiche)*

La Federazione lombarda, nel perseguire le finalità ed i compiti indicati dal presente statuto, opera in particolare per:

- sviluppare una cultura europeista fondata sui principi di federalismo, di pace, di solidarietà, di rispetto delle diversità culturali nazionali e di pari dignità di tutti gli esseri umani;
- svolgere attività di informazione e divulgazione sui temi che riguardano la costruzione di un'Europa federale, valorizzando il ruolo delle assemblee elettive locali e regionale;
- promuovere iniziative di gemellaggio e di reciproca conoscenza tra realtà di paesi diversi;
- offrire un supporto di servizio agli enti associati nei loro rapporti con l'Unione europea e con il Consiglio d'Europa, in funzione delle iniziative previste dal presente Statuto e di attività che ne favoriscano lo sviluppo anche economico;
- favorire la collaborazione e il coordinamento organizzativo tra le associazioni lombarde delle autonomie locali;



- estendere la partecipazione dei soci titolari alla vita dell'Associazione e favorire l'adesione di nuovi soci titolari e individuali;
- promuovere negli organi collegiali nazionali, come in quelli della federazione, la presenza di donne e uomini e comunque per ciascuno dei due sessi una presenza non inferiore a 1/3 del numero dei componenti l'organo in questione.

## **Articolo 5**

*(Soci)*

La Federazione lombarda è composta da "Soci titolari" e da "Soci individuali".

Sono "Soci titolari" la Regione Lombardia, le Province, i Comuni e le altre rappresentanze elettive di comunità locali lombarde (circoscrizioni dei Comuni delle Aree Metropolitane, Aree metropolitane, Comunità Montana) che abbiano deliberato l'iscrizione all'Associazione Nazionale accettandone le finalità e lo Statuto.

I soci titolari sono rappresentati dal rappresentante legale dell'Ente, o da un suo delegato permanente, che deve essere membro degli organi dell'Ente.

Regione, Province e Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore ai trecentomila abitanti sono rappresentati inoltre anche dal presidente del relativo Consiglio - regionale, provinciale o comunale - o da un Consigliere da lui designato come delegato permanente.

Sono "Soci individuali" coloro che risiedono ed esplicano la propria attività in Lombardia e che abbiano aderito secondo le modalità e coi limiti previsti dal presente statuto.

I soci individuali hanno diritto di voto nelle istanze congressuali dell'Associazione Nazionale; unicamente nel caso in cui siano sta-



ti eletti dai Congressi delle Federazioni regionali come delegati all'Assemblea congressuale nazionale. Possono essere eletti a far parte degli organi dirigenti dell'Associazione, fermo restando il principio che almeno i sette decimi dei membri di tali organi debbano essere soci titolari o rappresentanti delle Federazioni regionali.

## **Articolo 6**

*(Adesione)*

L'adesione è a tempo indeterminato, salvo recesso. Il recesso deve essere deciso con provvedimento formale dell'organo competente, comunicato all'Associazione Nazionale, e deve essere trasmesso alla Federazione regionale entro il 31 ottobre, e ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il recesso comporta la decadenza del rappresentante dell'Ente dagli incarichi ricoperti nell'Associazione.

## **Articolo 7**

*(Organi)*

Sono organi della Federazione:

1. l'Assemblea regionale;
2. il Presidente ed i Vice Presidenti;
3. la Direzione;
4. l'Esecutivo;
5. il Segretario Generale e l'eventuale Segretario Generale Aggiunto;
6. il Tesoriere;
7. il Collegio dei Revisori dei conti;



## **Articolo 8**

*(Assemblea regionale)*

L'Assemblea regionale definisce gli indirizzi generali della Federazione lombarda; adotta lo Statuto della Federazione; elegge il Presidente, uno o più Vice Presidenti, la Direzione, i Revisori dei conti e i delegati all'Assemblea Congressuale Nazionale.

Fanno parte dell'Assemblea regionale, i soci titolari ed i soci individuali che risultino aderenti all'Associazione nel momento in cui l'Assemblea viene indetta e siano in regola con il pagamento delle quote sociali.

Per il rinnovo dei propri organi l'Assemblea regionale è convocata in via ordinaria entro sei mesi successivi alla elezione della maggioranza degli enti locali lombardi e comunque non oltre cinque anni dal precedente rinnovo.

Può essere convocata in via straordinaria dalla direzione regionale ogni qualvolta lo ritenga opportuno, in particolare in preparazione di assemblee nazionali ordinarie e straordinarie, oppure su richiesta di un quinto dei soci titolari.

La convocazione dell'Assemblea regionale avviene a mezzo lettera, fax o e-mail, comunque con preavviso di 15 giorni.

All'Assemblea sono invitati, con diritto di parola, i rappresentanti delle altre organizzazioni regionali delle autonomie locali e delle associazioni europeiste presenti nella regione.

## **Articolo 9**

*(Direzione)*

La Direzione determina le linee programmatiche della Federazione; elegge il Segretario Generale, eventualmente un Segretario Aggiunto e l'Esecutivo; approva il bilancio preventivo, il consuntivo e le variazioni di bilancio, adotta il programma annuale di attività; nomina il Tesoriere; delibera le spese; può



delegare al Presidente, al Segretario Generale o all'Esecutivo deliberazioni di spesa entro importi determinati o per compiti specifici.

La Direzione è composta da 35 membri dei quali almeno 22 sono soci titolari.

Possono essere invitati ai lavori della Direzione, con diritto di parola, i soci titolari e individuali della Federazione eletti nella Direzione nazionale, i Segretari regionali dell'ANCI, dell'UPL, dell'UNCCEM, della Lega delle Autonomie locali, del Movimento federalista, i parlamentari europei eletti nella regione, i rappresentanti delle consulte della Federazione.

La Direzione è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta per trimestre; in via straordinaria per iniziativa del Presidente o di un quinto dei suoi membri in carica.

La Direzione può invitare fino ad un massimo di 10 soci alle proprie riunioni.

La Direzione approva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio al quale esso si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio di previsione chiude in pareggio. Eventuali avanzi risultanti dal consuntivo sono riportati al nuovo esercizio.

## **Articolo 10**

*(Esecutivo)*

L'Esecutivo assicura la gestione ordinaria dell'attività della Federazione, nel rispetto delle decisioni dell'Assemblea e della Direzione. Adotta lo schema di programma di attività annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

È composto da 11 membri di cui fanno parte di diritto il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, l'eventuale Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere e dura in carica non oltre 5 anni.



## **Articolo 11**

*(Presidente)*

Il Presidente rappresenta la Federazione; presiede l'Assemblea, la Direzione e l'Esecutivo; convoca l'Assemblea e la Direzione e, d'intesa col Segretario Generale - e col Segretario Aggiunto, se nominato - l'Esecutivo garantisce il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della Federazione.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento.

In caso di più Vice Presidenti uno di essi assume la veste di Vicario.

## **Articolo 12**

*(Segretario Generale e Segretario Aggiunto)*

Il Segretario Generale e l'eventuale Segretario Aggiunto provvedono all'attuazione delle decisioni adottate dagli organi collegiali della Federazione, ne dirigono l'attività corrente, assumono, d'intesa col Tesoriere, le decisioni di spesa ad essi delegate.

Sono responsabili del funzionamento e dell'organizzazione degli uffici.

## **Articolo 13**

*(Tesoriere)*

Il Tesoriere risponde alla Direzione regionale della gestione amministrativa, verifica l'andamento delle entrate e delle uscite rispetto alle disponibilità del bilancio e della situazione di cassa, firma in accordo col Presidente, i mandati di spesa, predispone,



d'intesa con il Segretario e l'eventuale Segretario aggiunto , lo schema di bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo.

### **Articolo 14** *(Revisori conti)*

L'Assemblea elegge tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti. I Revisori effettivi eleggono, al loro interno, un Presidente ed un Segretario e partecipano alle riunioni degli organi.

### **Articolo 15** *(Consulte)*

Al fine di estendere la partecipazione alla vita della Federazione e di organizzarne con maggiore efficacia l'attività, sono costituite le Consulte delle elette e/o designate, dei gemellaggi e dei funzionari della Regione e degli Enti locali impegnati nell'attività europea.

Le Consulte sono nominate dalla Direzione e durano in carica come la Presidenza.

### **Articolo 16** *(Validità delle sedute)*

Le sedute degli organi collegiali, sono valide in prima convocazione allorché sia presente la maggioranza assoluta dei membri in carica; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei presenti.



Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## **Articolo 17**

*(Norme finali)*

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto regionale valgono, se applicabili, le norme contenute nello Statuto dell'Associazione nazionale.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea regionale, dovrà essere trasmesso al Consiglio Nazionale dell'Associazione che ne valuterà la congruità e la coerenza con la natura, le finalità e i compiti dell'Associazione.

In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio risultante è devoluto integralmente ad associazioni senza fini di lucro.

Il presente statuto dovrà essere redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata.

